## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Codice

identificativo:

Data ricezione: 01/07/2021

Argomento: Altro

Oggetto: Frazionamento incarico

Quesito:

(...) Lo scrivente in qualità di RUP nell'ambito dell'attuazione di un intervento per il completamento di una vasca di espansione, finanziato per un importo 30 M.€. A tal fine è stata indetta una procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva per un importo stimato in € 1.256.854,97. Lo scrivente dovrà sottoporre il progetto all'approvazione, avviare le procedure espropriative, monitorare le diverse fasi e gestire i flussi finanziari, per poi procedere all'affidamento della redazione del progetto esecutivo ed all'esecuzione di lavori. Attesa la complessità dell'intervento il sottoscritto RUP ha la necessità di essere "supportato" da diverse figure professionali esperte in campi specifici (ad es. esperto in procedure espropriative, in monitoraggio investimenti pubblici, in procedure autorizzative, in scienze geologiche, in aspetti amministrativi legali). Tali figure professionali di alta Specializzazione di diversi settori, dovranno intervenire a supporto del sottoscritto atteso che non è possibile reperirle nell'Ambito dell'Ente attuatore dell'intervento e pertanto occorre avvalersi di personale esterno all'Amministrazione. Il problema che si pone è il seguente: - Avendo determinato l'importo complessivo delle prestazioni professionali per la redazione del progetto definitivo in € 1.256.854,97, le prestazioni di supporto al RUP quantificati in circa € 90.000,00 vanno sommati ad €1.256.854,97 per determinare la procedura di affidamento alla attività di supporto? - Se non vanno sommati, è' possibile procedere ad affidamenti diretti per le sole attività di supporto al RUP e per ogni singola professionalità necessaria (ad esempio, € 30.000,00 per il legale, 25.000,00 per esperto in scienze geologiche, € 20.000,00 per esperto procedure autorizzative, € 15.000,00 per monitoraggio ed espropri ) o si configura un illecito frazionamento essendo la somma complessiva superiore alla soglia di 70.000,00 per gli affidamenti diretti?

Risposta:

Anzitutto, si veda se l'intervento rientra tra quelli di cui all'art. 2, comma 4 della L. 120/2020 ai fini dell'utilizzo delle relative deroghe, posto che occorre applicare il decreto semplificazioni al fine di accelerare il più possibile gli affidamenti. 1) Ciò premesso, relativamente al primo quesito, la risposta è negativa: l'affidamento di incarico di progettazione richiede prestazioni ontologicamente differenti rispetto ad affidamenti di supporto al RUP. Peraltro, i servizi per la redazione del progetto definitivo rientrano tra i servizi di architettura e ingegneria ed in quanto tali, presentano una disciplina differente e specifica rispetto agli appalti di servizi. Si vedano sul tema le linee guida ANAC n. 1 ed il bando tipo n. 3. L'affidamento di incarichi di supporto al RUP, invece, si configura quale appalto di servizi. Con riferimento a tali incarichi, le linee guida n. 3 ANAC, in applicazione all'art. 31, comma 11 del Codice,

prevedono che la stazione appaltante possa affidare lo svolgimento delle attività di supporto ad altri dipendenti in possesso dei requisiti o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dalle Linee guida 3, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice e ss. mm.. In altre parole, la stazione appaltante, dovrà prima operare una ricognizione interna del personale dell'ente e, successivamente, in caso di esito negativo, potrà affidare tali servizi all'esterno, secondo le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. 2) Con riferimento al secondo quesito, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, sembrerebbe trattarsi di prestazioni eterogenee. Si ricorda che l'artificioso frazionamento degli appalti, si configura quando prestazioni omogenee vengono artificiosamente suddivise allo specifico fine di eludere la disciplina del Codice degli appalti, per ottenere appalti di minor valore tali da poter astrattamente essere aggiudicati con procedure meno competitive, in sfregio al principio di concorrenza. Si valuti, quindi, la possibilità di accorpare solo le prestazioni tra loro omogenee (es. incarichi di tipo amministrativolegale, diversi da incarichi di tipo tecnico). Si valuti, altresì, la possibilità di espletare una procedura suddivisa in lotti, ai sensi dell'art. 51 del Codice. Si evidenzia che, in tale ipotesi, ai fini del calcolo del valore stimato dell'appalto, l'art 35 comma 9 lett. a), così come modificato dalla legge n. 55/2019, prevede che "a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti" e, dunque, si dovrà far riferimento a detto valore, al fine di stabilire la procedura applicabile. In tal caso, infatti, la stazione appaltante pur essendo libera di frazionare l'appalto, dovrà considerare i lotti come parte "di un unico progetto", dovendo fare riferimento alle procedure corrispondenti al valore complessivo dell'affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti. Si rammenta che i professionisti affidatari delle attività di supporto al RUP devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e che gli stessi non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del Codice. Infine, trattandosi di realizzazione di opera pubblica sopra-soglia, si valuti l'opportunità per la SA di nominare, anche nella fase antecedente all'esecuzione, il collegio consultivo tecnico di tipo facoltativo previsto dall'art. 6 comma 5 della L. 120/20 (atteso che nella fase esecutiva è obbligatorio e, dunque, dovrà in ogni caso essere nominato in tale fase). Secondo la richiamata norma: "Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città

metropolitane per le opere di interesse locale..." Si rammenta, infatti, che la scelta dei membri del collegio esula dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, in quanto si tratta di incarichi di natura prettamente fiduciaria, rientranti tra quelli previsti dall'art. 17 lett. c) e d) del codice dei contratti pubblici. Pertanto, la SA potrebbe avvalersi dell'ausilio di tale organo in tempi rapidi.